

## **ECOLOGIC@ S.r.l. in liquidazione**

**Codice fiscale – Partita I.V.A. - Registro Imprese di Savona: n. 01198000091**

**VIA CARAVAGGIO, 13 – 17100 - SAVONA (SV) 17100**

### **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

**EX ART. 6, CO. 4, D.Lgs. n. 175/2016**

**Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC**

**(documento del 11 giugno 2021)**

**ECOLOGIC@ S.r.l. in liquidazione**, tenuto conto della natura di società partecipate e controllate da amministrazioni pubbliche, posseduta alla data del 31 dicembre 2020, dei soci rappresentanti il 95% del proprio capitale sociale, in quanto ritenuta società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è considerata soggetta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D.Lgs. cit. - all'obbligo di predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, ed a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, D.Lgs. cit.);

- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

#### **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

##### **EX ART. 6, CO. 2, D.Lgs. n. 175/2016.**

Premesso quanto precede, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse*

*ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, il liquidatore della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

Il D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – in seguito Testo Unico), attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015. Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all'organizzazione delle società a controllo pubblico viene disposta (cfr. art. 6) l'adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'assemblea dei soci in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Il Testo Unico, tuttavia, nulla dispone circa le modalità, il grado di approfondimento e le ulteriori informazioni da far confluire nella relazione di governo societario che viene

redatta ed allegata al bilancio chiuso al 31/12/2020 a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Tale adempimento specifico è stato introdotto solo con il Decreto Madia sulle partecipate, nel mese di agosto 2016, ma già nel rispetto dell'art. 2381 del Codice Civile e dell'art. 147 quater del D.Lgs 267/2000, la società svolge verifiche periodiche sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale della gestione e fissa obiettivi strategici per una gestione efficiente ed efficace così come previsto statutariamente con riferimento all'articolo 14 in materia di controllo analogo.

Di tali verifiche, si procede con cadenza almeno trimestrale, a fornire un resoconto dettagliato ai soci da parte del Liquidatore.

Tale attività è svolta anche con l'ulteriore verifica da parte del Revisore, con il quale è assicurata una collaborazione tempestiva e regolare, grazie anche ad una struttura organica della società, alquanto snella.

La società non si è dotata di un proprio piano triennale della corruzione e della trasparenza in quanto non applicabile alla società in liquidazione.

## **1. DEFINIZIONI.**

### **1.1. CONTINUITÀ AZIENDALE.**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## **1.2. CRISI.**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i

connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## **2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI.**

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

### **2.1. ANALISI DI INDICI E MARGINI DI BILANCIO.**

Tenuto conto dello stato di liquidazione della Società si ritiene non rilevante questa analisi.

### **2.2. INDICATORI PROSPETTICI.**

Tenuto conto dello stato di liquidazione della Società si ritiene non rilevante l'utilizzo di indicatori.

## **3. MONITORAGGIO PERIODICO.**

Il Liquidatore provvederà a relazionare con cadenza annuale attraverso un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto

ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente*

*articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 11 giugno 2021, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

Ecologic@ S.r.l. in liquidazione, svolgeva attività di gestione, trasporto e stoccaggio provvisorio in apposito centro di raccolta, delle varie sezioni di rifiuti solidi urbani da avviare al riuso od al riciclo nonché selezione, sia manuale che automatica, dei materiali conferiti, loro ricondizionamento, lavorazione, trasformazione e nobilitazione



a fini di reimpiego; smaltimento finale dei sovvalli.

### Sintesi della storia di Ecologic@ S.r.l. in liquidazione

Sino all'avvio della liquidazione l'attività della società è stata svolta attraverso affitto del ramo di azienda a FG Riciclaggi Srl, ora Iren Ambiente S.p.A. che ha gestito l'impianto e centro di raccolta di Via Caravaggio 13 Savona sull'area in locazione dal Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.

## **2. LA COMPAGINE SOCIALE.**

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

Denominazione socio	valore nominale quota	percentuale
A.T.A. S.p.A.	€ 66.135,78	51,00%
S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.p.A.	€ 57.058,32	44,00%
FG Riciclaggi S.r.l.	€ 6.483,90	5,00%

## **3. ORGANO AMMINISTRATIVO.**

L'organo amministrativo è costituito dal Liquidatore dott. Gianluca Tapparini, titolare di tutti i poteri necessari all'ordinaria e straordinaria amministrazione, nominato dall'Assemblea straordinaria del 17.12.2019

## **4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.**

L'organo di controllo è costituito dal revisore dott. Roberto Moreno nominato con delibera assembleare in data 05/04/2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

## **5. IL PERSONALE.**

Alla data del 31/12/2020 la società non occupa alcun dipendente.

## **6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.**

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli

strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

#### **6.1. ANALISI DI BILANCIO.**

Considerato lo stato di liquidazione della Società l'analisi non è rilevante.

#### **7. CONCLUSIONI.**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

#### **C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti,

dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Strumenti adottati</b>	<b>Motivi della mancata integrazione</b>
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	nessuno	Si ritiene l'integrazione non necessaria, considerate le specifiche caratteristiche dell'attività svolta dalla Società e date le dimensioni aziendali.

Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	Nessuno	Si ritiene al momento non necessaria una implementazione, essendo adeguata alle dimensioni aziendali l'attività svolta dall'ufficio amministrativo.
-------------------------	----------------------	---------	---

Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	Nessuno	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	nessuno	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

\*\*\*

**Il Liquidatore**  
*Paolo Piccone*

Il sottoscritto rag. Paolo PICCONE CASA, ai sensi dell'articolo 31 comma 2 - quinquies della legge n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato